



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE e DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

(D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 – Legge 27 luglio 2000, n. 2012 – D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 - D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

### **Indice:**

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Oggetto del regolamento

#### **TITOLO II - I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

2. Conoscenza degli atti e semplificazione
3. Contraddittorio preventivo
4. Divieto del *bis in idem* nel procedimento tributario
5. Autotutela obbligatoria
6. Autotutela facoltativa

#### **TITOLO III – L'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

7. Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione
8. Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
9. Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione
10. Accertamento con adesione a iniziativa dell'ufficio
11. Accertamento con adesione a iniziativa del contribuente
12. Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento
13. Atto di accertamento con adesione
14. Perfezionamento della definizione
15. Effetti della definizione
16. Riduzione della sanzione

#### **TITOLO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

17. Entrata in vigore



## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1– Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e ss.mm.ii. e dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e ss.mm.ii., nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato o previsto dal presente regolamento si richiamano e si applicano le disposizioni di legge vigenti, laddove compatibili. In materia di accertamento con adesione, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento ai principi generali di cui al D.lgs. n. 218/1997.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **TITOLO II - I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

### **Articolo 2 – Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici ove attivati, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione



comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale può attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.

### **Articolo 3- Contraddittorio preventivo**

1. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo e di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1 commi 739 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative e le superfici in cui si producono rifiuti speciali nella tassa sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero gli atti mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i seguenti atti:
  - a. gli avvisi e i solleciti di pagamento;
  - b. il ruolo e la cartella di pagamento;
  - c. gli atti di cui all'articolo 50 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  - d. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
  - e. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
  - f. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione compresi quelli conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
  - g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva allorché la determinazione del tributo dipende da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco. Ad esempio, per le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali, disponibilità di planimetrie misurabili, individuazione tariffa applicabile;
  - h. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi e altri accessori;



- i. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento anche parziale quando viene concessa una durata della rateazione inferiore a quella richiesta dal contribuente;
  - j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - k. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
  - l. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
  - m. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 3 e in particolare:
- a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino o da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
  - b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
  - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
  - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o a incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
7. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copi degli atti del fascicolo.
8. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente. Parimenti è possibile per il contribuente chiedere di essere convocato.
9. Lo schema di atto deve indicare almeno:
- a. i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
  - b. i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - c. le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni nonché per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
  - e. la facoltà di presentare istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni, solo ed esclusivamente per le materie ammesse e previste dal successivo articolo 8 del presente regolamento.



10. Nel caso di convocazione del contribuente ai sensi del comma 9, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
11. Qualora all'esito delle osservazioni emergano i presupposti per l'accertamento con adesione, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione come disciplinato nel presente regolamento e nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
12. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
13. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 10 lett. d). L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
14. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 10 lett. d) sia successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
15. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 7, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 4- Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando, l'azione accertativa con riferimento alla medesima tipologia di violazione una sola volta relativamente a ciascun tributo, per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso periodo d'imposta per lo stesso oggetto impositivo in presenza della medesima violazione, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità per oggetti impositivi differenti o per tipologie di violazione diverse. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

#### **Articolo 5-Autotutela Obbligatoria**

1. Il responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;



- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
  3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni è limitata alle ipotesi di dolo.
  4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dai commi precedenti entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 546/1992. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Articolo 6-Autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di un atto di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
3. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
4. Ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera g-ter) decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
5. Ai sensi dell'art. 10-quinquies comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni è limitata alle ipotesi di dolo.

### **TITOLO III – L'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Articolo 7- Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali al fine di razionalizzare il procedimento di accertamento tributario, garantire l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato ai principi di collaborazione e trasparenza e al fine di perseguire finalità di prevenzione e deflative del contenzioso.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente solo ed esclusivamente per le materie ammesse e previste dal successivo articolo 8. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento in materia di accertamento con adesione si fa riferimento ai principi generali di cui al D.lgs. n. 218/1997.
3. Per contribuenti s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.



4. La competenza alla definizione dell'accertamento con adesione è del responsabile del relativo tributo nella persona del Funzionario della gestione dello stesso o del procedimento.

#### **Articolo 8- Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone a pena di inammissibilità la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi. Pertanto possono essere oggetto di applicazione dell'istituto solo ed esclusivamente gli atti di contestazione emessi dall'Ente in materia di aree edificabili.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie e interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

#### **Articolo 9- Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a. di iniziativa del comune;
  - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
  - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
  - d. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

#### **Articolo 10- Accertamento con adesione a iniziativa dell'ufficio**

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
  - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
  - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - c. degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
  - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.



2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

#### **Articolo 11- Accertamento con adesione a iniziativa del contribuente**

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ultima ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

2. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

#### **Articolo 12 - Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 11 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 8 (ovvero l'ambito di applicazione relativo alla materia delle aree fabbricabili).

2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Articolo 13 - Atto di accertamento con adesione**



1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
  - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
  - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
  - c. le modalità di versamento delle somme dovute.
3. Nel caso invece non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile potrà redigere un succinto verbale dell'esito negativo.

#### **Articolo 14 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. E' ammesso il pagamento rateale purché in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima è versata entro il termine di cui al comma 1. Le successive devono essere versate entro l'ultimo giorno del trimestre. Sugli importi a titolo di tributo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione in misura pari all'interesse previsto dall'art 15 comma 2, del regolamento generale delle entrate comunali calcolato dal giorno successivo al termine di versamento previsto dalla prima rata; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.
3. Qualora l'importo rateizzato sia superiore ad € 25.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata alle condizioni di cui all'art. 15 comma 3 del regolamento generale delle entrate.

#### **Articolo 15 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

#### **Articolo 16 - Riduzione della sanzione**



1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Articolo 17- Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 19/02/2018.